legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 19/2016
del 27 maggio 2016

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuove norme per la magistratura onoraria e per il Giudice di pace

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Disciplina della denuncia ai sindaci di fatti censurabili ai sensi dell'art. 2408 cod. civ.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali

Tutela dei marchi di fatto

Utilizzabilità delle registrazioni tra privati

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nessun compenso al sindaco inadempiente della società fallita

Per la responsabilità dell'amministratore non sono sufficienti contestazioni generiche

Le società non possono essere oggetto di sequestro

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuove norme per la magistratura onoraria e per il Giudice di pace

Legge 28 aprile 2016 n. 57

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2016 n. 99, la Legge 28 aprile 2016 n. 57 recante la *"Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace"*, entrata in vigore in data 14 maggio 2016, la quale dovrà essere attuata entro un anno. In particolare, la Legge in commento prevede il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari e tra le novità più rilevanti si segnalano: *i)* l'unificazione della figura del Giudice di pace e del Giudice onorario di Tribunale nel "giudice onorario di pace"; *ii)* l'introduzione di specifici requisiti di accesso alla magistratura onoraria; *iii)* la previsione di una durata massima dell'incarico, stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta; *iv)* l'ampliamento delle competenze in ambito civile. Su quest'ultimo aspetto, la Legge in esame stabilisce che è attribuita alla competenza dell'ufficio del Giudice di pace in tema di: *i)* cause e procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio, successoria e di comunione; *ii)* cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000,00 (dai 5.000,00 attuali); *iii)* cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000,00 (dai 20.000,00 attuali).

torna su

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Disciplina della denuncia ai sindaci di fatti censurabili ai sensi dell'art. 2408 cod. civ.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Documento del 30 aprile 2016

Con il documento in oggetto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina contenuta all'interno dell'art. 2408 cod. civ., il quale prevede la possibilità per un socio di denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale a sua volta dovrà tener conto della denunzia presentata all'interno della relazione all'assemblea. In particolare, con il documento in esame viene sottolineato che tale procedimento può essere attivato non solo in caso di violazione di regole giuridiche, ma anche nell'ipotesi di fatti meramente "inopportuni", considerati contrari a regole economiche e tecniche, purché tali eventi siano rilevanti per la società. Infatti, le uniche violazioni che non rilevano ai fini della denuncia in esame sono da un lato quelle inidonee a compromettere l'interesse comune dei soci e dall'altro quelle costituenti atti lesivi degli interessi di un singolo socio. Inoltre, con riferimento ai soggetti legittimati a proporre la denuncia, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti afferma che sul punto rileva la sola qualità di socio e, conseguentemente, potranno presentare denuncia anche tutti i possessori di azioni privilegiate o di azioni caratterizzate dalla limitazione al diritto di voto. Non sono invece legittimati gli azionisti di risparmio o i titolari di strumenti finanziari. Infine, sebbene l'art. 2408 cod. civ. specifichi che il Collegio sindacale ha un obbligo di verifica ed indagine nei soli casi in cui la denuncia venga presentata da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o da un cinquantesimo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ritiene comunque che in capo al Collegio sindacale sussista sempre un obbligo di verifica della fondatezza e rilevanza della denuncia, non potendosi limitare a segnalare, nella relazione all'assemblea, di aver ricevuto una segnalazione.

torna su

Le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali

Corte di Cassazione – Sentenza del 16 maggio 2016 n. 20256

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha dichiarato che per il reato di falso in bilancio gli amministratori della società rischiano una condanna penale anche nei casi in cui la falsa comunicazione non lede soci e creditori. Infatti, la L. 69/2015, nel modificare l'articolo 2621 cod. civ., ha eliminato l'inciso "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" sostituendolo con l'avverbio "consapevolmente". Conseguentemente, il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. è da ritenere un reato di pericolo, per la cui configurazione è necessaria la sussistenza di un dolo specifico. Inoltre, sottolinea la Suprema Corte, le modifiche apportate dalla L. 69/2015 hanno ampliato l'ambito di operatività della norma in esame, poiché nell'attuale testo normativo ai fini della configurazione dell'illecito non si ritiene più necessario il superamento di una determinata soglia nella contabilità falsificata.

torna su

Tutela dei marchi di fatto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 13 maggio 2016 n. 9889

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che un marchio non registrato (c.d. "marchio di fatto") è tutelabile solo nei casi in cui quest'ultimo sia stato effettivamente utilizzato e, conseguentemente, abbia assolto la propria funzione distintiva assumendo notorietà presso il pubblico. Diversamente, la medesima tutela non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività di impresa mai esercitata dal preteso titolare. Inoltre, la Suprema Corte ribadisce la differenza sussistente tra diversi segni distintivi quali il marchio e la ditta/denominazione sociale. Infatti, l'imprenditore che ha utilizzato un determinato segno per la ditta/denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, al fine di dimostrare il possesso di un marcio di fatto dovrà fornire sia una prova completa sia del preuso della ditta – denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio.

torna su

Utilizzabilità delle registrazioni tra privati

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 14 aprile 2016 n. 15627

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la decisione di procedere alla registrazione di un colloquio, sebbene assunta d'iniziativa da parte di uno solo degli interlocutori all'insaputa dell'altro, ne rende legittima l'utilizzazione. L'utilizzo della predetta registrazione, in particolare, è valido se la predetta iniziativa è stata suggerita dal difensore di una delle parti e l'intercettazione sia stata resa possibile grazie agli strumenti messi a disposizione da un investigatore privato, essendo quest'ultimo un professionista al servizio della parte e non un soggetto portatore di un interesse terzo rispetto a quello del cliente. Infatti, ad avviso della Suprema Corte nel caso in esame non trova applicazione la disciplina prevista per le intercettazioni disposte dietro richiesta della Polizia Giudiziaria, per le quali è necessario se non il provvedimento del Giudice almeno quello scritto del P.M. per garantirne la legittimità, trattandosi di un atto di documentazione d'indagine e, comunque, un intromissione di terzi nell'ambito della riservatezza altrui.

torna su

Nessun compenso al sindaco inadempiente della società fallita

Tribunale di Napoli Nord – Sentenza del 5 maggio 2016

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Napoli Nord ha stabilito che qualora un sindaco di una società fallita non abbia adempiuto correttamente al proprio incarico non ha diritto ad alcun compenso e, conseguentemente, non può trovare accoglimento la domanda di insinuazione al passivo presentata dallo stesso. Il predetto rigetto era inoltre avvalorato dal fatto che la condotta omissiva del sindaco aveva causato un aggravamento della situazione debitoria della società ed il conseguente fallimento. In particolare, ad avviso del Tribunale di Napoli Nord, nei casi di contratto di prestazione d'opera professionale trova applicazione l'art. 1460 cod. civ., il quale stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie.

torna su

Per la responsabilità dell'amministratore non sono sufficienti contestazioni generiche

Tribunale di Palermo – Sentenza del 24 marzo 2016

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Palermo ha stabilito che l'amministratore di una società fallita non può essere ritenuto responsabile del fallimento medesimo se il curatore si limita ad una generica descrizione delle condotte contestate senza dimostrare alcun specifico inadempimento. In particolare, il Tribunale di Palermo, richiamando una Sentenza della Corte di Cassazione (n. 9100/2015), ha affermato che il curatore nell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ha l'onere di allegare la documentazione idonea ad evidenziare la commissione di specifici inadempimenti, in modo tale da consentire al giudice di verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si richiede il risarcimento.

torna su

Le società non possono essere oggetto di sequestro

Corte d'Appello di Napoli – Sentenza del 25 gennaio 2016 n. 7

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Appello di Napoli ha affermato il principio in forza del quale non è possibile sottoporre a sequestro penale una società nel suo complesso. In particolare, sebbene l'art. 104-bis delle disp. att. cod. proc. pen. preveda un sequestro preventivo che abbia ad oggetto una società, tale dicitura deve essere considerata come una formula sintetica volta a descrivere il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali unitamente al patrimonio aziendale. Infatti, precisa la Corte d'Appello di Napoli, un soggetto di diritto, in quanto tale non può essere oggetto dello spossessamento in quanto determinerebbe la sostituzione dell'imprenditore, nonché "un'inaccettabile sequestro di persona giuridica". Pertanto, oggetto del sequestro è da un lato l'azienda, ovvero il complesso dei beni strumentali all'esercizio dell'attività economica, da non confondere con la società che è il soggetto che svolge tale attività, dall'altro le quote sociali. Tale differenza appare evidente dal momento che il sequestro delle partecipazioni non influenza l'organizzazione societaria e non determina alcuna sostituzione automatica tra amministratore della società ed amministratore giudiziario. Quest'ultimo, infatti, solo previa autorizzazione del giudice, può convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it